

**Modulo per la presentazione delle osservazioni e dei pareri per i
piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale
di competenza statale**

Presentazione di osservazioni e pareri relativi alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a ANGELO ARRIGO

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione denominata COMUNE DI AURIGO (IM)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, il **seguito parere** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato

Parco eolico denominato "IMPERIA Monti Moro e Guardiabella" della potenza complessiva di 198,4MW da realizzare nei Comuni di Aurigo, Borgomaro, Castellaro, Cipressa, Dolcedo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Prelà, Rezzo, con strada di accesso in San Lorenzo al Mare e Costarainera (IM).

Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 12674

Data presentazione istanza: 17 giugno 2024

Data avvio consultazione pubblica: 30 luglio 2024

Termine presentazione Osservazioni del Pubblico: 29 agosto 2024

Responsabile del Procedimento: Annamaria Maggiore – tel. 0657225071 – 0657225070 - va-5@mite.gov.it

Stato procedura: Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI E DEI PARERI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro: ASPETTI LEGATI AL MANCATO CONFRONTO CON GLI STAKEHOLDERS E CONDIVISIONE TERRITORIALE.

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI E DEI PARERI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 - Ambiente idrico
 - Suolo e sottosuolo
 - Rumore, vibrazioni, radiazioni
 - Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 - Salute pubblica
 - Beni culturali e paesaggio
 - Monitoraggio ambientale
 - Altro (*specificare*)
-

TESTO DEL PARERE

Al **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

Via pec all'indirizzo: va@pec.mite.gov.it

OGGETTO: [ID_VIP: 12674] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa alla realizzazione del parco eolico denominato "IMPERIA Monti Moro e Guardiabella", della potenza complessiva di 198,4 MW da realizzare nei Comuni di Aurigo, Borgomaro, Castellaro, Cipressa, Dolcedo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Prelà, Rezzo con strada di accesso in San Lorenzo al Mare e Costarainera (IM). Proponente: 18PIUENERGIA S.r.l. **PARERE ex art. 24 comma 3 D. Lgs n. 152/2006.**

PREMESSO che, con nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS n. 141274 del 30.07.2024, acquisita agli atti di questo comune in pari data, con protocollo n. 1169/2024 del 30/07/2024, si comunicava la procedibilità dell'istanza indicata in oggetto e la pubblicazione della documentazione sul portale ambientale del MASE, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n.152/2006 e ss. mm. e ii. e dell'avviso al pubblico ex art. 24 comma 1 del citato D. Lgs.

OSSERVATO quanto segue:

1) OSSERVAZIONI GENERALI E PRELIMINARI

- Il progetto delinea il quadro normativo - programmatorio di riferimento, limitandosi ad una sommaria descrizione dei vincoli, ma non approfondisce, in modo adeguato, il necessario profilo della conformità del progetto rispetto agli stessi.
- Il Quadro di Riferimento Progettuale (*22109_EO_DE_SIA_R_08_0002_A_Relazione quadro progettuale+allegati.pdf*), è quasi del tutto privo di elementi tecnici e quantitativi.

Ai fini di un'attendibile valutazione di fattibilità tecnica:

- difetta un consistente patrimonio di dati anemologici specifici, rilevati a quota paragonabile a quella del mozzo delle macchine da installare; paradossalmente, il valore della produttività netta stimata viene omesso in quanto “dato sensibile”;
- difetta un adeguato approfondimento delle indagini geologiche e geotecniche sito specifiche;
- carente e frammentaria è la produzione di dati quantitativi sui fattori di impatto ambientale in fase di cantiere e in fase di esercizio, ad esempio: l’ubicazione dei siti in cui sarebbero conferiti gli ingenti quantitativi di terre da scavo in esubero (a quanto si legge nella “Relazione Tecnica di Cantierizzazione” per il loro trasporto si prevedono 32.500 viaggi) si apprende solo dalla lettura di una tabella (22109_EO_DE_CI_D_12_0009_A cave per deposito materiali.pdf), nessun approfondimento circa le tematiche ambientali è dedicato a queste aree.

➤ La trattazione circa lo stato dell’ambiente (22109_EO_DE_SIA_R_08_0003_A_Relazione quadro ambientale+allegati.pdf) è svolta a livello puramente narrativo e senza adeguato approfondimento. In particolare, va ricordato che le Linee Guida 28/2020 SNPA avvertono che “nella documentazione dei progetti che interessano in modo diretto o indiretto le aree della Rete Natura 2000 devono essere forniti gli elementi relativi alla compatibilità dei progetti stessi con le finalità conservative previste dalla normativa vigente”.

➤ La documentazione pubblicata, risulta carente dei requisiti di cui all’art. 5 lett. g) D. Lgs. n. 152/2006; il livello di progettazione non soddisfa, infatti, i requisiti di riferimento di cui all’art. 23 commi 5,6 e 7 del D. Lgs n. 50/2016 (previgente).

Non risulta redatto né pubblicato il documento n. 8 di cui all’allegato IV della Direttiva 2011/92/UE: “sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti”.

➤ L’iniziativa si avvale, con riguardo alla disponibilità delle aree su cui realizzare il parco eolico e le opere connesse, della procedura espropriativa come dichiarato nella Relazione Tecnica Descrittiva punto. 3.1 (22109_EO_DE_GN_R_09_0001_A Relazione tecnica descrittiva.pdf).

Nell’elenco degli elaborati di progetto risulta comparire un PIANO PARTICELLARE di esproprio (22109_EO_DE_GN_R_09_0011_A Piano particellare di esproprio_rid) tuttavia NON RINVENUTO TRA GLI ELABORATI pubblicati.

Ai fini dell’invocata applicabilità della disciplina del D.P.R. 327/2001, in materia di procedimento espropriativo, il supposto piano particellare (che ne costituisce necessario presupposto per l’avvio) NON AVREBBE I REQUISITI IMPOSTI dall’art. 31 del d.p.r. 207/2010, così come desumibili dalla Relazione Tecnica Descrittiva.

- Del tutto approssimative sono le analisi relative agli impatti in tema di:
 - patrimonio culturale e identitario;

- natura e biodiversità;
- salute e pubblica incolumità (inquinamento acustico ed elettromagnetico, rischio da gittata);
- suolo e sottosuolo.

➤ Lo studio di impatto ambientale è generico ed insufficiente nella parte in cui si valuta l'incidenza socio-economica e il bilanciamento costi-benefici, al fine di garantire la sostenibilità dell'intervento. Quanto riportato nella Relazione Tecnica Descrittiva (pag.49), in merito alle ricadute occupazionali e alle implicazioni economiche (sia in fase di costruzione che in fase di mantenimento dell'impianto,) si presenta carente di ogni riferimento alle principali attività economiche che caratterizzano i territori (turismo, agricoltura e zootecnia), anche in prospettiva della durata di esercizio dell'impianto (25-30 anni).

2) IMPATTO VISIVO, PAESAGGISTICO e CULTURALE

Con riferimento alle visuali paesaggistiche, risultano inadeguati quando non assenti i foto-inserimenti, che non restituiscono una corretta, realistica percezione degli aerogeneratori e che appaiono volutamente non chiari e imprecisi.

La maggior parte degli aerogeneratori sono posizionati poco al di sotto dei crinali della cornice montuosa, che disegna l'orizzonte orografico visibile dalla vicina costa.

Si evidenzia che le aree sulle quali si troverebbero i siti delle torri eoliche sono interessati da beni culturali e paesaggistici, evidenziati nella documentazione di progetto, tutelate ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004.

Pertanto appare chiaro come il progetto proposto comprometta i caratteri essenziali del territorio, riducendone l'appropriata fruizione e/o utilizzazione in chiave turistica e culturale, perché altera l'integrità visuale e i valori estetico identitari del contesto.


Ad approfondimento della problematica di impatto e percezione del paesaggio, si rileva che il monte Guardiabella – data la particolare orografia del territorio ligure ponentino – è visivamente riconoscibile a grande distanza, soprattutto dall'arco costiero imperiese e savonese, costituendo, dunque, un quadro paesaggistico di elevato pregio per le sue componenti naturalistiche e per tutti quei manufatti che attestano l'occupazione antropica d'epoca storica, avvalorato dal vincolo bellezze d'insieme imposto con Decreto Ministeriale 24/04/1985 (c.d. Galassino).

Il sovradimensionamento dell'intervento e, nello specifico, degli aerogeneratori, incombe pesantemente, infatti, anche sull'aspetto percettivo: premettendo che non si tratta di opere di pregio architettonico, ci troviamo – nel caso di specie – in un ambito di difficile inserimento sia per la bellezza dei luoghi che per la localizzazione prossima alla costa imperiese ed a cavallo del Parco delle Alpi liguri e da entrambi gli areali ben visibili.


Questa valutazione – unitamente all'esame della nuova viabilità di grande calibro prevista solo in minima parte in corrispondenza delle strette strade esistenti – e la valutazione dimensionale delle spianate ai piedi di ogni pala – dovrebbe innescare riflessioni in ordine all'impatto paesaggistico anche indotto dall'esbosco massivo necessario alla realizzazione delle opere e dagli impatti di cantiere.

Relativamente alle ulteriori forme di protezione ambientali e della biodiversità (*Il progetto è stato realizzato dalla Regione Liguria, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE 'HABITAT'. La perimetrazione dei SIC terrestri è stata deliberata con DGR n. 1716 del 23 dicembre 2005, la perimetrazione dei SIC marini con DGR n. 1561 del 7 dicembre 2005, in seguito modificata con DGR n. 893 del 30 luglio 2010, DGR n. 613 del 29 maggio 2012 e DGR n.705 del 15 giugno 2012. La struttura del livello è stata definita affinché il livello possa essere pubblicato anche secondo i requisiti standard previsti dalla direttiva INSPIRE 2007/2/CE del 14 marzo 2007. Le attuali ZSC (Zone Speciali di Conservazione) sono state designate con DM del 24 giugno 2015, DM del 13 ottobre 2016 e DM del 07 aprile 2017*), si rileva la presenza di importanti habitat forestali e faunistici di tipo areale e puntuale, tutelati sulla base della normativa comunitaria di riferimento, situati in prossimità dell'area interessata dal progetto del parco eolico.

Si allega, di seguito, uno stralcio cartografico delle Z.S.C. e dei S.I.C.



È importante evidenziare, inoltre, l'articolata rete di corridoi ecologici, censiti da Regione Liguria, che vedono nel monte Guardiabella uno dei luoghi di maggior transito e migrazione delle specie faunistiche, di cui si allega stralcio.



Pertanto, alla luce di quanto sopra, si rileva come l'intervento in progetto, ricadente su una parte del Monte Guardiabella, e soprattutto la nuova viabilità che si andrebbe a creare, non abbia tenuto conto dei vincoli presenti relativi alla perimetrazione dell'attuale SIC – rete Natura 2000 e non sia stata predisposta l'opportuna procedura di VINCA (valutazione d'incidenza).

3) INTERFERENZA CON OPERE DI DERIVAZIONE IDRICA

La documentazione di progetto si limita a verificare il posizionamento degli aerogeneratori a distanza superiore ai 200 mt dalle opere di derivazione idrica ad uso potabile (IMPERIA-MONTI MORO-GUARDIABELLA-IM01-2022-GEOLOGICA-FINALE-REL11).

Non è stato eseguito, invece, uno studio dedicato agli impatti derivanti dalle imponenti opere di fondazione e dall'introduzione nel terreno di numero 32 "pali trivellati" (diam. 1.2 mt, lung. circa mt. 20) per ciascuna torre eolica, rispetto alle falde acquifere che alimentano i punti di prelievo idrico posti a valle, per l'approvvigionamento dell'acqua ad uso potabile dei territori interessati, con rischio di inquinamento e/o interruzione e/o deviazione, del percorso sotterraneo delle acque.

Inoltre, tale aspetto, pur essendo stato oggetto di specifiche e indicazioni progettuali per

gli aerogeneratori da n. 1 a n. 6, viene ipotizzato, sulla base di una verifica successiva, anche per altri aerogeneratori (RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA PAGG. 23-24-25).

Non è stata oggetto di analisi, altresì, la variazione del regime di deflusso superficiale delle acque meteoriche e l'alterazione dei processi di "ricarica della falda".

Si rileva la presenza di un reticolo idrografico estremamente ramificato i cui punti sorgivi sono geograficamente collocati a quote altimetriche elevate e, nel caso di specie, in prossimità dei crinali e di quelle porzioni di territorio su cui dovrebbero insistere gli aerogeneratori.


Oltre a ciò, si evidenzia la presenza di derivazioni idriche, connesse alla captazione e distribuzione delle risorse idriche mediante gli acquedotti comunali, anch'esse posizionate ad elevate quote altimetriche e suscettibili di pericolose interferenze derivanti dalle opere di fondazione previste dal progetto, con potenziali compromissioni e danneggiamenti dell'infrastruttura di distribuzione idrica, servizio primario per garantire l'occupazione e la vita del territorio.

Non è stata oggetto di analisi, altresì, la variazione del regime di deflusso superficiale delle acque meteoriche e l'alterazione dei processi di "ricarica della falda".

Si evidenzia, inoltre, l'elevato carsismo del Monte Guardiabella, che ospita svariate cavità sotterranee, tra le quali si cita il Campasso – Grotta Sgarbu du Ventu, sito di interesse comunitario (SIC) della Regione Liguria, istituito con D.M. 25/03/2005, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e che comprende un'area di ben 105 ettari, in prossimità dell'area che dovrebbe ospitare gli aerogeneratori.

La trivellazione del terreno con pali di una lunghezza pari a circa mt. 20 rischia, dunque, di alterare permanentemente il sottosuolo e l'assetto geomorfologico dell'area, potendo condizionare, addirittura, l'abitabilità del luogo e, più latamente, dell'intero comprensorio.

Si allega, di seguito, lo stralcio cartografico dell'idrografia e dei punti di derivazione.



4) INCIDENZA SOCIO - ECONOMICA

4.1 Le aree di interesse sono destinate prevalentemente al pascolo (ovino, caprino, bovino) e a colture olivicole.

Pertanto in tutti gli elaborati prodotti non è stato analizzato l'impatto che le torri e le connesse opere infrastrutturali avranno sulle aziende zootecniche esistenti e di futuro impianto.

Inoltre, per il tracciato stradale da realizzare, non sono state valutate le possibili incidenze sulla frammentazione delle aziende agricole, sull'interruzione di reti idriche, di strade poderali e interpoderali.

4.2 L'indagine proposta delinea un quadro delle attività economiche come quasi esclusivamente di tipo agricolo.

Del tutto trascurata invece, al di là della destinazione agricola dei terreni, è la **FONDAMENTALE COMPONENTE ECONOMICA DEL TURISMO**, di tipo enogastronomico ed escursionistico (trekking, mountain biking) per la fruizione dei territori caratterizzati dalla *“bellezza naturale, per il paesaggio percepito quale natura ben conservata”*, pag. 6 del Quadro di Riferimento Progettuale.

Trattasi, peraltro, di turismo che vede nell'interazione entroterra - mare un connubio inscindibile, che attrae i turisti, in prevalenza stranieri, proprio in ragione della vicinanza sia al mare (e alla pista ciclabile litoranea) che a paesaggi montani, mediante strutture ricettive costituite, prevalentemente, da bed & breakfast, appartamenti per vacanze e agriturismi.

Il Monte Guardiabella, millenario luogo di incontri, scambi commerciali e percorrenze storiche in connessione con l'Alta Via dei Monti Liguri e con altrettanti luoghi di transito e occupazione del territorio da parte degli antichi liguri (es. il Passo della Mezzaluna, la Sotta di San Lorenzo, il Monte Follia) è costituito da una fitta rete di manufatti storici che attestano la plurisecolare attività agro-silvo-pastorale: “caselle”, funicolari e teleferiche per il trasporto del fieno, cappelle votive, perimetrazioni in materiale lapideo attestanti il tessuto proprietario catastale di matrice storica.


In questo senso, il Monte Guardiabella è, oggi, una meta di importanti attività connesse al trekking e al turismo di tipo sportivo e naturalistico, anche in ragione dell'elevata quota altimetrica rispetto alla vicinanza della costa ligure che fa, di questo luogo, una destinazione agevole e paesaggisticamente rilevante.

Sulla scorta delle tendenze in atto da decenni, rafforzata dalle politiche incentivanti il turismo, poste in essere dalle amministrazioni locali, può certamente concludersi che l'economia dei territori interessati non possa godere di alcuna forma di adeguata compensazione dall'intervento a progetto e che, pertanto, i benefici prospettati sarebbero di gran lunga inferiori ai danni derivanti dal decremento del flusso turistico e dal

deprezzamento dei valori immobiliari che, in alcune zone più a ridosso della costa, attualmente sono pari (quando non superiori) ai valori riscontrabili nelle aree periferiche del vicino capoluogo di Imperia.

5) ASPETTI URBANISTICI

5.1 Le aree interessate dall'intervento ricadono hanno la seguente destinazione secondo le previsioni dello Strumento Urbanistico Generale comunale:



Territori non insediabili (TNI) ai sensi dell'art. 27 del vigente P.U.C.

Sono ambiti di conservazione, così come definiti dall'art. 36 della Legge Urbanistica Regionale 36/1997.

Gli ambiti TNI sono così classificati: TNI-E4. TNI-E5.

L'obiettivo della disciplina è la conservazione del paesaggio e gli interventi ammessi si collocano in un quadro complessivo di recupero del bosco e/o delle praterie.

27.4 INTERVENTI SULLE AREE SCOPERTE

Nell'ambito, gli interventi modificativi della morfologia esistente debbono essere contenuti nei termini indispensabili, ed in via generale non dovranno produrre alterazioni percepibili sul piano del paesaggio.

Nella formazione di eventuali nuovi contenimenti, dovranno essere privilegiate soluzioni riferibili all'ingegneria naturalistica (terre armate, viminate vive, ecc.), con particolare riferimento alla stabilità dei versanti ed alla salvaguardia del sistema idrologico minore di superficie e di sottosuolo.

Gli interventi di coltivazione del bosco dovranno essere condotti in accordo con il C.F.S. e gli

organi tecnici della Comunità Montana.

In linea di massima, nelle parti abbandonate è preferibile procedere verso una rinaturalizzazione controllata delle aree, favorendo l'espansione delle superfici boscate.

Nell'ambito dei territori non insediati prossimi al limite di crinale o direttamente a confine con zone protette, non sono ammessi interventi comportanti sterri o riporti di spessore superiore a 1,50 metri, pavimentazioni artificiali di superfici scoperte, modifiche dei percorsi della viabilità pedonale esistente, se non previa esplicita intesa con l'organo di gestione dell'area protetta confinante.

27.5 INTERVENTI SULLA VIABILITÀ

Non è consentita la formazione di nuovi tracciati stradali carrabili, anche conseguiti mediante adattamento di viabilità pedonale preesistente, ad esclusione di strade tagliafuoco o di piste da esbosco da realizzare in conformità alle vigenti norme di Polizia Forestale.

Ove possibile, è da prevedere il recupero ed il mantenimento dei percorsi storici secondo la loro originaria vocazione pedonale, già in alcuni casi utilizzati quali tracciati escursionistici, restituendone le sedi e ripristinandone le pavimentazioni.

Particolare attenzione dovrà essere posta negli interventi di adeguamento dei tracciati veicolari esistenti, operando in ogni caso per la ricostituzione morfologica e il reimpianto di essenze coerenti con la preesistenza ed i caratteri fitologici del sito.


È inoltre assente un confronto efficace tra la destinazione urbanistica e la sovraordinata pianificazione di area vasta, costituita dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.), ove sono trattate vaste aree con regimi di tutela particolarmente stringente (costituito anche da manufatti gravati da regimi di tutela pressoché totale).

L'area di Guardiabella ricade in ambito ANI-MA, ossia aree non insediate a regime normativo di mantenimento, con elevate limitazioni all'alterazione dello stato di luogo e con l'obiettivo di preservare un territorio dal consistente valore ambientale.

Lo strumento urbanistico generale non prevede, pertanto, in dette aree la possibilità di realizzare impianti eolici.

La disciplina derogatoria di cui all'art. 12 comma 7 della L. n. 387/2003 consente la realizzazione di impianti di produzione da FER in aree agricole, a CONDIZIONE *“che si tenga conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”.*

5.2 Gli elaborati di progetto evidenziano che gran parte dell'impianto, con riferimento agli aerogeneratori e alle interconnesse opere accessorie, ricade in aree percorse dal fuoco negli anni da 2011 a 2022 (2109_EO_C_GN_D_06_0010_A incendi boschivi.pdf / 22109_EO_DE_GN_D_01_0013_A Incendi boschivi.pdf)



La realizzazione di torri di altezza superiore ai 200 metri inibirà altresì la possibilità di sorvolo degli aeromobili addetti alla lotta contro gli incendi in zone boscate soggette a vigilanza costante per gli scopi di prevenzione degli incendi stessi, che interessano ciclicamente l'area in oggetto.

L'intervento a progetto, complessivamente inteso, deve essere inquadrato quale "impianto di produzione" di energia elettrica, mentre non può essere annoverato tra le "opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente".

Ciò detto, le opere a progetto soggiacciono alle inderogabili norme di cui alla L. 353/2000 art. 10, la quale vieta sia il cambio di destinazione dei terreni (per 10 anni) che l'effettiva costruzione di manufatti (per 15 anni) volte all'insediamento, in dette zone, di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, tranne

l'ipotesi in cui la variazione di destinazione ovvero il titolo abilitativo siano precedenti l'intervento di costruzione. (Cass. Pen.Sent. n. 16624/2015).

6) IMPATTO SUL CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI

Le aree prative e boschive, che connotano la zona di intervento con pendenze elevate, sono particolarmente soggette a rischio incendi, come acclarato dalla documentazione prodotta dal soggetto proponente, che devastano ettari di territorio, distruggendo preziosi ecosistemi, campagne, allevamenti e colture, giungendo anche a ridosso dei vicini insediamenti umani a valle.

La prospetta utilizzabilità della nuova strada di collegamento degli aerogeneratori quale pista tagliafuoco, peraltro sui crinali montuosi, non tiene conto dell'impiego, più efficace e tempestivo, dei mezzi aerei di spegnimento.

In questo contesto, la presenza delle torri eoliche (altezza mt 209!!) sui crinali a ridosso di tali aree, comporta: *“Criticità inerenti alle complesse operazioni di spegnimento degli incendi boschivi. La presenza degli aerogeneratori costituirebbe un ostacolo alla navigazione, sui corridoi di approccio alle fiamme, dei mezzi aerei ad ala fissa, influenzando negativamente sull'efficacia degli interventi di spegnimento e potrebbe addirittura escluderlo. La stessa problematica riguarda l'utilizzo dei mezzi ad ala rotante in particolare nelle fasi di spegnimento e di approvvigionamento idrico”*.

7) RISCHI PER LA SALUTE UMANA

Il progetto soffre di tutta una serie di errori e violazioni di regole e norme richiamate in altre sezioni di questo documento e si ritiene, inoltre, che il proponente non si sia preoccupato di produrre un'articolata Valutazione di Impatto Sanitario (VIS), a necessaria integrazione delle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA).

Il Legislatore si è, infatti, preoccupato (D. Lgs. 104/2017) di indicare la necessità di comprendere la VIS nella VIA, sottolineando che il concetto di salute debba essere inteso in senso largo, secondo le indicazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per cui la salute non è definita, semplicemente, dall'assenza di malattie e infermità ma comprende un completo benessere fisico, mentale e sociale.

Nella Direttiva Europea di riferimento (2014/52/UE), da cui è discesa la Legge nazionale, si fa riferimento a diverse tipologie di effetti rilevanti per la salute, quali la vulnerabilità della popolazione residente e la possibilità che l'opera possa comportare eventi accidentali in misura superiore all'atteso. Questi aspetti non sono stati neppure minimamente considerati dal proponente, mentre già solo la distribuzione per classi di età dei residenti nelle aree avrebbe meritato una grande attenzione. Dati i recenti forniti dall'ASL 1 Imperiese ci informano, ad esempio, che la popolazione residente in Valle Arroscia è costituita al 30% da

persone di età superiore a 65 anni (media nazionale al 24%), indice di vecchiaia 355,10 (indice nazionale 178,4).

Questa condizione connota un evidente fragilità della popolazione residente nelle nostre Valli, rendendola suscettibile a *noxae patogene* generate dall'opera.

In disparte il dettaglio tecnico delle diverse per la stesura di una VIS, ci si limita a brevi commenti su quanto sarebbe stato minimamente dovuto.

Nella fase di screening si valuta se sia necessario, o meno, procedere con una VIS che, in genere, è dedicata allo studio dei potenziali effetti sulla salute derivanti alla costruzione di grandi opere (quali questa in oggetto) o a situazioni peculiari, in cui un intervento circoscritto porti ad insediare nel territorio una tipologia produttiva che potrebbe recare nocimento alla popolazione. L'esempio classico è rappresentato dai termovalorizzatori (inceneritori) in rapporto alle emissioni in atmosfera e ricadute al suolo dei prodotti di combustione.

Riteniamo che non sussistano dubbi sul fatto che questo progetto, per la tipologia di intervento, per lo scavo e movimentazione di enormi quantitativi di terreno e rocce, per le attività di trasporto su automezzi pesanti, debba richiedere una VIS, senza trascurare gli effetti sulla salute derivanti dalla messa in esercizio del parco eolico.

Non si vede come possa essere ritenuta non necessaria una VIS, quando si prevede un'attività di scavo su territorio con produzione di almeno un milione di tonnellate di terriccio residuo. Come si può considerare che questa attività sia scevra da rischi per la salute quando non si conosce in dettaglio la natura del materiale di risulta, costituita da terriccio superficiale ma anche da materiale roccioso prodotto dalle perforazioni di roccia (anche di decine di metri nel sottosuolo) previste per l'ancoraggio delle pale? Come si può escludere, basandosi solo su generiche valutazioni geologiche di letteratura, non confortate da carotaggi in aree specifiche sui diversi luoghi di intervento che non possano essere intercettate stratificazioni di minerali di serpentino (molto comuni nelle nostre Alpi e Prealpi anche in giacimenti affioranti) e, quindi, possibile contaminazione ambientale da amianto crisotilo? A questo proposito, è ben noto il caso occorso in Valle di Susa quando in occasione degli scavi a Sauze d'Oulx, per la costruzione della pista di bob e slittino per i giochi olimpici invernali di Torino 2006, è stato prodotto un inquinamento d'amianto che ha determinato la delocalizzazione dell'opera a Cesana, nonché l'adozione di rilevanti (e dispendiose) misure di contenimento.

Possiamo immaginare che il trasporto del materiale di risulta mediante automezzi pesanti (vengono dichiarate decine di migliaia di tratte percorse da automezzi pesanti, distribuite su un periodo di 4 anni) possa essere sicuro? Possiamo immaginare che all'inquinamento ambientale prodotto dalle emissioni degli autocarri (idrocarburi policiclici aromatici-IPA-, benzene, CO₂, Diesel exhaust (tutti cancerogeni per la specie umana eccetto la CO₂) non si aggiunga un inquinamento da particolato fine (PM₅, PM₁₀) disperso durante la fase di

trasporto e stoccaggio? Come viene controllato il sito di deposito del materiale di risulta nella frazione Muzio di Pieve di Teco? Quali sono gli interventi di mitigazione previsti?

È lecito domandarsi come sia possibile non considerare che il passaggio di decine di migliaia di autotreni, in prossimità di borghi abitati da persone in età medio avanzata, non possa comportare rischi dal momento che questa popolazione sarà soggetta alla inalazione delle emissioni da autotrazione con livelli di particolato ancora accresciuti dalla volatilizzazione di un materiale di risulta di cui non si conosce la natura (perché non caratterizzata)?

Si aggiunga poi l'inquinamento acustico, determinato dall'incremento del traffico veicolare presente, nonché il rischio di eventi incidentali, anche gravi, per il passaggio continuo di autotreni di grandi dimensioni su strade provinciali a carreggiata ridotta che già conoscono un intenso traffico veicolare di base.

Occorrono anche osservazioni sul *post operam*, in quanto sarebbe semplicistico considerare che l'esercizio del parco eolico non comporti rischi per la salute. Esiste una crescente letteratura scientifica sugli effetti delle pale eoliche come fattore di disturbo del sonno e generatore di stress nella popolazione residente.

Le conclusioni di questi lavori sono concordi nell'affermare che se i dati non possono essere conclusivi per la definizione di un rapporto causa-effetto (sia per le modalità di raccolta dati, spesso ottenuti mediante questionari autosomministrati, sia per breve lasso di tempo intercorso dall'introduzione di questa tecnologia) ma, in genere, viene sottolineato che siano peraltro evidenti fenomeni di "disturbo" sia del sonno, sia del benessere soggettivo derivanti da fattori stressogeni, quali l'impatto visivo da deturpazione del paesaggio e dalla modesta qualità del sonno.

Nelle popolazioni oggetto di studio è stata infatti registrata una generale insofferenza verso la presenza di aerogeneratori che modificano il paesaggio e verso il rumore continuo, a basse frequenze, che disturba il sonno.

È sicuramente vero che l'intensità sonora non è tale da provocare un danno oggettivo all'organo dell'udito, ma è altrettanto vero che la componente soggettiva della percezione del rumore possa costituire una importante forma di disturbo. È forse pleonastico, ma sicuramente utile, ricordare il concetto di salute come totale benessere psicofisico (OMS).

Queste considerazioni dovrebbero essere attentamente valutate e non sono le sole che riguardano il problema salute ma sicuramente le più evidenti.

Altri aspetti riguardano la necessità di monitoraggio della qualità delle acque a seguito dei lavori di scavo, in quanto è lecito domandarsi come possa essere garantita la qualità delle acque successivamente alle grandi movimentazioni di terreno su una tratta di decine di Km, in particolare riguardo all'inquinamento da metalli e metalloidi (arsenico).

Nel progetto troviamo alcune generiche affermazioni sul problema metalli ma non

riusciamo a cogliere valutazioni puntuali sul rischio e sulla messa in essere di un sistema di monitoraggio che consenta una efficace prevenzione.

In conclusione, sarebbe stato necessario prevedere una VIS, già solo per gli interventi di viabilità e scavo per l'ancoraggio degli aerogeneratori, nonché per la messa in sicurezza del sito di stoccaggio in Moano.

Queste tipologie di VIS vengono sistematicamente condotte in caso di costruzione di reti stradali o di stoccaggio di materiali inerti o di smarino derivanti da scavi per tratte stradali o ferroviarie.

Non può essere dismesso, inoltre, il problema del "disturbo" al pieno benessere psicofisico con le conseguenti ricadute sulla salute dei cittadini residenti in aree limitrofe al parco eolico in progetto.

RITENUTO che,

- sulla base di quanto sopra riportato, possa concludersi che il progetto e lo studio di impatto ambientale presentati non siano elaborati con un livello di approfondimento tale da far emergere un'appropriate valutazione degli elementi innanzi citati, anche in relazione alle adeguate misure da adottare, idonee a garantire una mitigazione degli impatti prodotti dall'impianto sulle diverse componenti ambientali e paesaggistiche presenti nella zona;

- sia indispensabile una più compiuta analisi degli elementi che concorrono alla fondamentale valutazione della sostenibilità sociale, ambientale, sanitaria ed economica dell'intervento;

- insistendo il parco in aree tutelate ex D.lgs. n. 42/2004, l'analisi dei relativi impatti non sia affatto esaustiva;

- l'inserimento sproporzionato di un parco di tale estensione, caratterizzato da aerogeneratori di rilevanti dimensioni e altrettante rilevanti opere connesse, rischi di compromettere in modo irreversibile i paesaggi rurali e naturali;

- sia necessario che vengano individuati, descritti e valutati compiutamente gli impatti diretti e indiretti dell'impianto sull'ambiente, anche in relazione alle principali alternative che possono essere prese in esame, nonché alle misure di mitigazione e compensazione che, allo stato, non sono sufficienti;

- le opere e le installazioni a progetto, costituendo un complesso unitario di interventi volti all'insediamento di attività produttiva in aree percorse dal fuoco da meno di 15 anni, siano contrarie al divieto di cui all'art. 10 della l. n. 353/2000, non suscettibile di deroga;

- l'intervento sia caratterizzato da opere di grande impegno territoriale percettibili anche a distanza come successione organica di alterazioni di vaste superfici del paesaggio ligure di ponente e di versanti prossimi ai crinali, visibili, oltreché dai Comuni coinvolti, anche dai Comuni limitrofi, anche extra-regionali;

- che un intervento fuori scala rispetto ai luoghi di intervento comporti una eccessiva trasformazione del territorio, incompatibile con i valori paesaggistici ed ambientali anche risalenti a valori storici, culturali e tradizionali dei territori, delle popolazioni e delle comunità che non sono state interpellate in nessuna fase del processo e ne sono venute a conoscenza all'atto della pubblicazione sul portale ministeriale;

- l'intervento non risulti coerente né con il vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico avente valore di Piano Paesaggistico Regionale della Liguria né con la strumentazione urbanistica di livello comunale;

Tutto quanto sopra premesso, osservato e ritenuto, si esprime **PARERE CONTRARIO** al progetto finalizzato alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica in oggetto.

Per le motivazioni anzidette, si chiede che codesta struttura ministeriale voglia prendere atto dell'insostenibilità degli impatti ambientali e voglia rigettare l'istanza.

Distinti saluti.

IL SINDACO

Angelo Arrigo

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta il parere

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Aurigo, 27 agosto 2024

Il/La dichiarante
